



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 50
DEL 18/05/2023**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciotto**, del mese di **maggio**, alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze.

All'appello risultano:

N°	Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1.	MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2.	PAPPADA' FELICE	Assessore	X	
3.	FERRANDO LUCIA	Assessore	X	
4.	MAGGIO ROSARIA	Assessore	X	
5.	CARAMAGNA LORENZO	Assessore	X	
Totale			5	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa **MARRAVICINI STEFANIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **MILOSCIO DOMENICO** – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 66 del 17.05.2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2023.

Parere di regolarità tecnica-amministrativa ex art.49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Responsabile del Servizio Tributi F.to Dott.ssa Sara Mancarella
Parere di regolarità contabile ex art.49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Responsabile Servizi Finanziari F.to Dott.ssa Antonietta D'Alessandro
Parere di legittimità: Favorevole	Firma: Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Stefania Marravicini

ILLUSTRA l'oggetto il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Marravicini

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*»;
- la disciplina della suddetta imposta TARI (art. 1, commi da 641 a 668, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; in particolare, il comma 654, stabilisce che “*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)*”;
- in applicazione dell'art. 1, comma 668, della medesima Legge 147/2013 questo Comune ha approvato in data 29/05/2020, deliberazione C.C. n. 12, il “*Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” nello schema proposto dal Consorzio CSR e con decorrenza 01/01/2020;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*.
- in maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:
 - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
 - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori.
 Tali previsioni sono state successivamente confermate dalla L.R.1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR con sede in Novi Ligure, con delibera n. 14/2016, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogenea del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente Spa sino al 2036 e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Considerato che:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

Richiamato altresì l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pozzolo Formigaro non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal citato Consorzio Smaltimento Rifiuti C.S.R. con sede in Novi Ligure;

Esaminato il Piano Economico Finanziario (allegato 1) del servizio di gestione dei rifiuti, acquisito al Prot. n. 2417 del 16.03.2023, predisposto dal soggetto gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.A. e tenuto conto lo stesso è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Dato atto che, il PEF è stato redatto secondo i modelli del nuovo sistema regolatorio di cui alla Deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF;

Preso atto altresì:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico-finanziario 2022-2025, presentato da Gestione Ambiente S.p.A, allegata al presente atto (allegato 2), consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in esso contenute, attuata dalla società Paragon Business Advisor SRL con sede in Zola Predosa (BO) per conto del Consorzio CSR;
- della conseguente approvazione del Piano economico-finanziario da parte del Consorzio CSR avvenuta con deliberazione CDA 18 del 22 aprile 2022 con riferimento ai 24 Comuni, che hanno deliberato il passaggio a tariffa corrispettiva;

Visto il vigente “Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/06/2021;

Richiamato l'art. 3, co. 5-quinquies, del d.l. 228/2021 conv. come modificato dall'art. 43, co. 11 del d.l. 55/2022, ai sensi del quale «*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*»;

Atteso che nel corso della seduta della Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione comunali dal 30 aprile al 31 maggio 2023;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 158/99 il Gestore ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, adottando le seguenti percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche:

- 1) utenze domestiche attribuzione di un peso pari al **70,79%** del gettito atteso;
- 2) utenze non domestiche attribuzione della rimanente quota del **29,21%** del gettito atteso;

Richiamati gli artt. 8 e 29 del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti, nel 2023 come già nel 2022 “la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, applicando le previsioni contenute nell'allegato 1, punto 1.”;

1.1. PARTE FISSA (PFd): è data dalla seguente formula:

$$PFd = \frac{CFd}{\Sigma N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

Dove:

CFd: costi fissi attribuibili al complesso delle utenze domestiche;

n: numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n): numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Ka(n): coefficiente di adattamento per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche, di cui alla seguente tabella:

Utenze Domestiche	Ka(n)
Numero di componenti del nucleo familiare	min
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30
Pertinenze	0,80

Richiamato l'art. 22 denominato "*Quota variabile misurata della tariffa*", la quale precisa la modalità di calcolo della stessa;

Considerato altresì l'art. 23 laddove determina le modalità di calcolo dei conferimenti minimi, ed in particolare:

- per le utenze domestiche, di cui al comma 3

"Il conferimento minimo delle utenze domestiche dovrà essere determinato come da tabella sotto riportata:

numero componenti	lt/anno	Num svuot/anno inclusi
1	240,00	2
2	360,00	3
3	480,00	4
4	600,00	5
5	720,00	6
6 o più	840,00	7

- Il conferimento minimo, come sopra determinato, per le utenze domestiche tenute a disposizione, è pari – salvo prova contraria – a n.3 svuotamenti/anno da lt 120 (considerando un nucleo familiare da 2 componenti salvo prova contraria a cura dell'utente).*
- In caso di presenza di contenitori, riservati alle utenze domestiche, dedicati al disagio socio-sanitario e/o presenza di bambini di età inferiore a tre anni, gli svuotamenti degli stessi non concorrono a formare tale standard minimo, limitatamente a pannoloni e pannolini; l'utente decade dalla riduzione nel caso di mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei contenitori riservati, nonché in caso di mancata o ritardata restituzione del contenitore alla cessazione dell'utenza."*

- per le utenze non domestiche, di cui all'art. 23, co. 4

"Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria, sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività $K_d \min(ap)$ moltiplicato per la relativa superficie, ridotto di una percentuale da definirsi in fase di approvazione del PEF";

Richiamato l'art. 48 del suddetto regolamento in merito alle modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore;

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetta non all'organo consiliare ma alla giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;*

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Richiamata la comunicazione di Gestione Ambiente S.p.A. del 14.03.2023, nella quale si precisa che *"in riferimento alla variabile misurata, nel rammentare che gli svuotamenti minimi (n+1) vengono comunque addebitati agli utenti anche se ne hanno effettuati meno o nessuno, il costo di uno svuotamento di un contenitore da 120 litri è pari ad euro 13,28 iva inclusa per ogni svuotamento di un contenitore da 120 litri e proporzionalmente per i contenitori di diverso litraggio"*;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile Finanziario in merito a quella contabile nonché dal Segretario Comunale in merito alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di richiamare** le risultanze del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito del servizio rifiuti urbani per l'anno 2023, redatto ai sensi della delibera Arera e deliberato dal CSR, insieme al PEF 2022, trasmesso in data 22.04.2022 (allegato 1);
3. **di richiamare**, la relazione di accompagnamento al PEF (allegato 1), redatta da gestione Ambiente S.p.A. nonché la relazione di validazione dei dati economico (allegato 2) redatta dalla Paragon Business Advisor S.r.l., con sede in Zola Predosa (BO) per conto del C.S.R., le quali formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **di approvare** le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche, così come riportate nella tabella Allegato 3, al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, fatte salve riduzioni;
6. **di dare atto** che le tariffe di cui al precedente punto sono applicate alle utenze domestiche e non domestiche che rispettano il numero massimo di svuotamenti indicati nelle tabelle esplicitate in premessa e che gli ulteriori svuotamenti comporteranno la corresponsione a consuntivo di una tariffa aggiuntiva pari ad € 13,28 IVA inclusa a svuotamento di un contenitore del secco da 120 litri;
7. **di dare atto** che ulteriori agevolazioni e riduzioni sono normate dal già citato *"Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
8. **di dare atto** che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;
9. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

11. **di dichiarare**, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e .s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

Il sottoscritto,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 24 maggio 2023 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pozzoloformigaro.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

Il sottoscritto,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Diventerà esecutiva il giorno 03 giugno 2023 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

Il sottoscritto,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n..... in data
- È stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 24 maggio 2023 al 08 giugno 2023 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 24 maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

Spett.le

Comune di

ALLUVIONI PIOVERA
BASALUZZO
CAPRIATA D'ORBA
CAREZZANO
CARROSIO
CASSANO SPINOLA
CASTELLAZZO BORMIDA
FRACONALTO
FRANCAVILLA BISIO
FRESONARA
ISOLA SANT'ANTONIO
MOLINO DEI TORTI
PARODI LIGURE
PASTURANA
PONTECURONE
POZZOLO FORMIGARO
PREDOSA
SALE
SARDIGLIANO
SERRAVALLE SCRIVIA
TASSAROLO
VIGUZZOLO
VILLAROMAGNANO
VOLTAGGIO

CSR

Loro Sedi

Prot. 07-U-2023-364

Tortona, 14/03/2023

Inviata via pec

Oggetto : TARIFFE RIFIUTI ANNO 2023

In riferimento al Piano Economico Finanziario (PEF) redatto ai sensi delle delibere Arera, il CSR ha provveduto a deliberarlo, assieme al PEF 2022, e ad inviarvelo via PEC in data 22/04/2022.

Sulla scorta dei PEF 2023 come sopra deliberato, si è provveduto a sommare i valori dei 24 PEF in un unico PEF complessivo.

Sui dati di questo PEF complessivo si è provveduto a calcolare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, partendo dal fatturato netto come da tabelle allegata alla presente.

Si ricorda che i contributi MIUR per le scuole sono stati inseriti come riduzione dei costi del PEF quindi i Comuni che li ricevono dal Ministero competente devono versarli a Gestione Ambiente.

In riferimento alla tariffa variabile misurata, nel rammentare che gli svuotamenti minimi (n+1) vengono comunque addebitati agli utenti anche se ne hanno effettuati meno o nessuno, il costo di uno svuotamento di un contenitore da 120 litri, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, per il 2023 è pari ad € 13,28 iva inclusa per ogni svuotamento di un contenitore da 120 litri e proporzionalmente per i contenitori di diverso litraggio.

Il costo del verde dei privati, dedotto dal costo del PEF, verrà fatturato solo ai richiedenti con un costo di €20,00 iva inclusa all'anno per ogni contenitore richiesto oltre ad 1€ iva inclusa a svuotamento.

Rammentiamo che, ai sensi delle decisioni a suo tempo assunte dall'Assemblea del CSR e del conseguente Regolamento della tariffa (artt. 8 e 29), nel 2023 come già nel 2022 "La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche (PFd) **è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare**, applicando le previsioni contenute nell'allegato 1, punto 1. ", quindi non più in base alle superfici come nel 2021 e 2020.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed integrazione informativa riteniate opportuna ed alleghiamo documentazione relativa alle tariffe 2023.

Distinti Saluti

Gestione Ambiente S.p.A.

Direzione Tariffa

Massimo CROCCO

Spett.le Consorzio servizio rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (in breve CSR)

Al Consiglio di Amministrazione

E p.c. al Segretario Dott. Angelo Lo Destro

Oggetto: Relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore Gestione Ambiente S.p.A.

In ossequio al mandato ricevuto, con la presente rilasciamo la relazione di validazione in oggetto ai fini degli adempimenti di competenza del vostro spett.le Consorzio e per l'esercizio delle vostre funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA e della legislazione nazionale e regionale vigente.

La relazione di validazione è emessa nei limiti di competenza e responsabilità definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente e nei limiti del perimetro di attività di nostra competenza come meglio descritto nella relazione medesima.

La presente relazione, in particolare, esprime un giudizio e un parere di validazione in ordine ai PEF relativi agli ambiti tariffari su cui esercisce il servizio la società Gestione Ambiente S.p.A. nonché sui coefficienti dalla stessa proposti al Consorzio ai fini della definizione dei PEF in versione definitiva.

La presente relazione è rilasciata con riferimento alla documentazione trasmessa da Gestione Ambiente alla scrivente e al vostro Ente in ultima data il 22 Aprile 2022.

Si segnala che la presente relazione è emessa con riferimento a tutti i PEF trasmessi da Gestione Ambiente S.p.A. fatta eccezione che per quello del Comune di Novi Ligure, per le motivazioni espresse in relazione.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

Il Consigliere delegato

Dott. Massimo Masotti



**RELAZIONE DI VALIDAZIONE A SEGUITO DELLE VERIFICHE
CONTABILI EFFETTUATE SUL PEF GREZZO DEL GESTORE
GESTIONE AMBIENTE S.P.A.**

1 Introduzione

1.1 Obiettivi e limiti dell'analisi condotta

La presente relazione è predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l. (d'ora in poi anche solo Paragon) nell'ambito dell'incarico di supporto per la verifica contabile dei dati del gestore del servizio rifiuti e del PEF grezzo dal medesimo trasmesso ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui al c.d. MTR-2 (Delibera 363/2021/R/rif ARERA) e di supporto alla validazione.

Nell'ambito di tale incarico la scrivente società ha verificato i prospetti trasmessi dal gestore Gestione Ambiente S.p.A. con riferimento alla predisposizione tariffaria rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, tramite sessioni in contraddittorio, trasmissione di richieste documentali e di prospetti contabili.

Nel presente documento si riportano le verifiche condotte e condivise con il gestore e il conseguente parere in ordine alla versione definitiva dei prospetti trasmessi dal gestore.

Con riferimento alle nostre attività, si evidenzia che le modalità operative con le quali abbiamo rilevato le informazioni sono state le seguenti:

- richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinente in relazione ai singoli aspetti di indagine e analisi critica della documentazione ottenuta;
- auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi proposti e verifica di coerenza regolatoria;
- colloqui con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale e su specifiche tematiche;
- analisi della documentazione in versione definitiva trasmessa in data 22 Aprile e verifica che la stessa recepisce quanto condiviso con il gestore.

La documentazione richiesta per l'analisi di ciascuno degli aspetti indicati è stata integrata, nel corso dello svolgimento del lavoro, in funzione delle necessità che sorgevano dall'analisi dei documenti ricevuti.

Si ricorda che il nostro incarico non contempla lo svolgimento di una "*full due diligence*", ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di acquisire un complesso organico di informazioni acquisite a tutto campo ed in qualsiasi area, e non contempla neanche più limitatamente (*limited due diligence*) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali (*financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law due diligence*) e che l'investigazione non è tesa al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio (certificazione).

La responsabilità della predisposizione del PEF del Gestore, nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo.

Le nostre analisi, dunque, si sono basate prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Paragon Business Advisors S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, in forma esplicita o implicita, relativamente alla bontà dei dati forniti. Si ricorda, inoltre, che le nostre valutazioni si

basano su fatti ed eventi a noi noti o resi noti dagli interessati; pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a noi non resi noti dagli interessati.

1.2 Riferimenti normativi e metodologia

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: “[...] La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]” (sottolineatura aggiunta).

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che *“Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che *“L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.”*

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:

1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (*“[...] una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]”*) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 02/2021 (il piano economico finanziario quadriennale - Allegato 1; schema tipo di relazione di accompagnamento di cui - Allegato 2; schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato - Allegato 3; schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico - Allegato 4.).

2. validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell'elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività ha comportato la "quadratura" (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni ivi riportate (nb. nel Tool MTR-2) con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro ha comportato l'analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
3. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d'uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

Operativamente le verifiche sono state svolte tramite i seguenti passaggi:

- a) prima analisi dei prospetti forniti dal gestore Gestione Ambiente S.p.A.;
- b) effettuazione di analisi ed approfondimenti sui prospetti anche sulla base delle quadrature con il bilancio di verifica condiviso in formato MSExcel, nonché del libro cespiti della società e di ulteriore documentazione extra contabile nonché sulla base di quanto condiviso con la società tramite sessioni di videoconferenza appositamente effettuate;
- c) verifica del materiale integrativo trasmesso e scambio via posta elettronica delle osservazioni rispetto agli ambiti oggetto analisi;
- d) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti;
- e) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti e alla coerenza della documentazione rettificata e inviata in data 22 Aprile.

2 Verifica della completezza documentale

Gestione Ambiente S.p.A. ha trasmesso al Consorzio e alla scrivente società quale advisor a supporto del Consorzio medesimo i PEF grezzi relativi ai Comuni di propria competenza in data 31 Marzo 2022 e successivamente ha trasmesso, in data 15 Aprile 2022, una proposta di PEF completi di coefficienti e una proposta documentale relativa a tali coefficienti. Inoltre, in virtù di precedenti accordi fra Consorzio e società, i medesimi PEF risultavano già completi anche dei dati comunali, ove forniti dai Comuni medesimi. In data 22 Aprile sono pervenuti i PEF revisionati in virtù del confronto avuto dalla scrivente società e il gestore.

Fa eccezione a tale trasmissione completa il Comune di Novi Ligure, per il quale Gestione Ambiente S.p.A. ha trasmesso solamente il proprio PEF grezzo e pertanto non i dati comunali del Comune medesimo. Parimenti, sempre per il Comune di Novi Ligure, Gestione Ambiente non ha effettuato proposte di coefficienti al CSR.

Essendo la scrivente a conoscenza di aspetti pregressi di delicatezza ed attenzione in merito alle predisposizioni tariffarie del Comune di Novi Ligure, nel presente documento si esprime un parere di validazione per tutti i Comuni serviti da Gestione Ambiente S.p.A. ad eccezione di Novi Ligure per cui si propone al CSR una gestione separata e successiva.

L'analisi della documentazione pervenuta ha fornito esito positivo in termini di rispondenza alla presenza di tutta la documentazione funzionale alla verifica del PEF grezzo del gestore Gestione Ambiente S.p.A. e a quanto di sua competenza.

3 Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo

3.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi hanno permesso la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale o analitica.

In tal senso, la verifica della quadratura dei costi rendicontati rispetto alle fonti contabili obbligatorie ha dato esito positivo, avendo avuto la possibilità di verificare tale quadratura dai prospetti riconciliativi forniti dalla società.

3.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

Per le analisi in merito ai costi proposti dalla società a riconoscimento tariffario, la scrivente società ha preso a riferimento il bilancio di verifica trasmessoci in versione riclassificata ed elaborata verificando le scelte effettuate in merito alle poste rettificative individuate ai sensi del metodo tariffario, nonché le scelte inerenti agli eventuali costi esclusi e considerati fuori perimetro.

Con riferimento ai cespiti si è verificata l'ammissibilità per ciascuno di essi all'inserimento nel perimetro dei beni da stratificare e, come meglio evidenziato nella successiva sezione, la coerenza rispetto alle categorie cespitali previsto dal metodo tariffario.

In particolare, rispetto ai costi operativi, si è verificato che la società ha recepito le osservazioni effettuate nelle sessioni di verifica riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- L'attinenza dei costi al servizio e al perimetro gestionale ammesso a riconoscimento tariffario con particolare riferimento a:
 - La valorizzazione delle sole assicurazioni previste da obblighi normativi;
 - La valorizzazione, a scomputo dei relativi costi, di penali a fornitori, sopravvenienze attive costituenti conguagli positivi per l'azienda di costi precedentemente ammessi a riconoscimento tariffario, rimborsi assicurativi le cui assicurazioni risultavano inserite in perimetro nonché di eventuali ulteriori contributi ricevuti;
 - L'esclusione di spese e consulenze legali connesse a procedimenti in cui il gestore è risultato soccombente;
 - L'esclusione di costi per obblighi aziendali non connessi al servizio gestito ed in particolare i costi e i ricavi inerenti a servizi erogati verso privati;
 - L'esclusione di costi non ricorrenti e aventi natura straordinaria;

- L'esclusione di voci di costo non previste dall'Articolo 7.3. del MTR-2;
- La verifica della stratificazione dei cespiti con particolare riferimento:
 - L'esclusione dai cespiti capitalizzabili dei costi di avviamento o costituzione (la capitalizzazione del marchio e delle spese notarili di costituzione della società);
 - L'esclusione di rivalutazioni dei beni, con particolare ma non esclusivo riferimento alle rivalutazioni effettuate nel 2020 per effetto del DL 104/2020.

Con riferimento ai punti indicati, alla coerenza dei costi indicati con le fonti contabili, all'attinenza dei costi stessi con il perimetro del servizio ammesso dal MTR-2, alla ricorrenza degli stessi, le analisi in ultimo condotte sul prospetto a noi trasmesso hanno dato esito positivo.

Abbiamo inoltre verificato che i driver di attribuzione ai diversi Comuni gestiti dei costi operativi aziendali valorizzati nei PEF grezzi risultassero non palesemente incongrui e comunque coerenti con il servizio gestito.

4 Verifica del rispetto della metodologia

4.1 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

Le verifiche evidenziate nei precedenti paragrafi hanno permesso di verificare e confermare la coerenza della fonte dati con le fonti contabili obbligatorie del gestore, nonché con le esclusioni esplicitamente previste dal MTR-2 allegato alla Delibera 363/2021/r/RIF.

Il passaggio successivo ha comportato la verifica della corretta allocazione/riclassificazione dei costi del gestore nelle componenti di costo previste dal MTR-2, con particolare focus sulla verifica della corretta applicazione delle previsioni dello stesso.

La verifica ha dato esito positivo. Particolare attenzione è stata posta alla verifica dell'allocazione dei costi fra le componenti fisse e variabili, aspetto dirimente nelle successive predisposizioni tariffarie.

Le evidenze portate dalla società hanno permesso di confermare la coerenza delle allocazioni effettuate.

Si segnala che la società ha proposto al Consorzio la valorizzazione di Costi operativi incentivanti (COI) nelle annualità del PEF. In merito a tali voci di costo previsionali, la scrivente ha espresso specifici rilievi in quanto valorizzati per costi aventi natura ricorrenti e non straordinaria/progettuale e pertanto straordinaria per la sola annualità, tali da non poter poi essere riconosciuti nell'anno tariffario che vede come fonte contabile l'anno in cui tali costi si manifestano.

In tal senso, una lettura più restrittiva del metodo ammetterebbe l'utilizzo dei COI solo per progettualità specifiche o costi occasionali di start-up, mentre una interpretazione meno restrittiva, quella utilizzata dalla società Gestione Ambiente S.p.A., li ammetterebbe anche per costi ricorrenti che potrebbero trovare un loro riconoscimento nell'annualità che utilizzi la base costi dello specifico anno come riferimento per la determinazione tariffaria.

La scrivente società sposa la prima linea, maggiormente restrittiva, tuttavia non vi sono riferimenti regolatori chiari che permettano una esclusione della seconda lettura, pertanto in questa sede i costi proposti da Gestione Ambiente possono ritenersi ammissibili. Ovviamente, gli stessi devono essere legati ad un quadro di definizione degli obiettivi connessi approvato/deliberato dal Consorzio quale ETC ai sensi dell'Articolo 10 del MTR-2.

Pertanto, si segnala al Consorzio che per poter riconoscere tali costi nei PEF di Gestione Ambiente S.p.A., il Consorzio medesimo deve deliberarne l'approvazione con uno specifico atto che identifichi gli obiettivi da raggiungere da parte della società.

Anche con riferimento all'analisi dei costi operativi previsionali per l'adeguamento agli obiettivi di qualità previsti dal c.d. TQRIF, per quanto il metodo regolatorio non preveda specifiche analisi sugli stessi, tuttavia la società, nel corso di specifiche videoconferenze e in uno specifico documento di accompagnamento ha illustrato le modalità di valorizzazione di tali costi. Le spiegazioni fornite hanno permesso di verificare la congruità e logicità di tali costi.

4.2 Verifica allocazione dei cespiti alle categorie MTR

Anche con riferimento ai cespiti è stato richiesto alla società un prospetto di raccordo fra la stratificazione dei cespiti forniti a fini regolatori e il libro cespiti aziendale in cui, per ciascun bene indicato nel libro cespiti emergesse la data di prima iscrizione, il valore storico, il fondo di ammortamento al 31/12/2017 ove applicabile, nonché la categoria regolatoria utilizzata.

Sono state in particolare effettuate le seguenti verifiche:

- Che la stratificazione a fini regolatoria fosse coerente con la stratificazione dei cespiti fornita dalla società quale raccordo con il libro cespiti;
- Che la sommatoria del costo storico dei beni e del fondo di ammortamento al 31/12/2017 fosse coerente con i prospetti forniti;
- Che le categorie di cespiti attribuite ai singoli beni risultassero coerenti con la loro natura industriale.

5 Conclusioni

In virtù dei controlli effettuati e degli esiti dei medesimi, posti i limiti valutativi e il perimetro di indagine a noi assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore Gestione Ambiente S.p.A. per quanto di propria competenza nei prospetti trasmessici in ultimo dal vostro spett.le Ente, rispetto alle previsioni regolatorie di cui al MTR-2. In tal senso, si esprime un parere di validazione su tali costi posti i limiti di competenza e responsabilità imposti dalla normativa e dalla regolazione vigente. Il parere di validazione è emesso per tutti gli ambiti tariffari oggetto della trasmissione via PEC di Gestione Ambiente del 22 Aprile 2022, ad eccezione del PEF del Comune di Novi Ligure, mancante dei dati comunali, per i quali si propone al vostro spett.le Ente una approvazione in data successiva.

PEF 2022 - 2025

2023

Ambito tariffario: 24 COMUNI

	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	623.425	-	623.425
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	563.279	-	563.279
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	931.745	-	931.745
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.820.379	-	2.820.379
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EX}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EX}	10.701	-	10.701
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EX}	11.905	-	11.905
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Fattore di Sharing b	7,50	7,50	7,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di comp	417.547	-	417.547
Fattore di Sharing ω	2,40	2,40	2,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	8,25	8,25	8,25
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di co	139.543	-	139.543
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot}^{TV}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	-	-
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VAR	44.400	-	44.400
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo vari	4.866.291	-	4.866.291
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	405.225	-	405.225
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con	377.004	-	377.004
Costi generali di gestione CGG	549.832	-	549.832
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	55.219	-	55.219
Costi comuni CC	982.055	-	982.055
Ammortamenti Amm	495.920	-	495.920
Accantonamenti Acc	546.640	-	546.640
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	546.640	-	546.640
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	254.710	-	254.710
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietà}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.297.270	-	1.297.270
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,T}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	173.070	-	173.070
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	98.173	-	98.173
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	-	-
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	2.955.792	-	2.955.792
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021	8.154.577	-	8.154.577
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/	7.822.083	-	7.822.083
Verifica del limite di crescita			
$\sum T_{a-1}$	0	0	7.428.360
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di cres	0	0	7.713.300
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	0	0	108.782
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	4.757.508	-	4.757.508
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	2.955.792	-	2.955.792
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	7.713.300	-	7.713.300

Fatturato lordo	7.713.300,10
IVA	0,00
Tot al netto IVA	7.713.300,10
MIUR	-16.269,64
PRESUNTO SUPERO LIMITE SVUOTAMENTI	-240.000,00
RIDUZIONE 116	0,00
MERCATO ONERE A CARICO COMUNE	0,00
VEGETALE FATTURATO ALLE UTENZE	-20.000,00
PANNOLINI A CARICO COMUNE	-50.000,00
Fatturato netto	7.387.030,46

TARIFFA 2023 DEFINITIVA	DOMESTICHE	NON DOM	TOTALE	% SUL TOT
TARIFFA FISSA	2.069.426,67	845.258,78	2.914.685,46	39,46%
TAR VAR CALCOLATA	2.347.557,31	942.591,79	3.290.149,10	44,54%
TAR VAR MISURATA	812.183,16	370.012,74	1.182.195,90	16,00%
TOTALE	5.229.167,14	2.157.863,32	7.387.030,46	100,00%

RIPARTIZIONE %	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE
	70,79%	29,21%

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI AL LITRO:	0,0963 €		
COSTO DEGLI SVUOTAMENTI X 120 LT:	11,55 €	IVA E TEFA INCLUSI	13,28 €
COSTO DEGLI SVUOTAMENTI X 30 LT:	2,89 €	IVA E TEFA INCLUSI	3,32 €
COSTO SVUOTAMENTI CALOTTE DA 20 LT:	1,93 €	IVA E TEFA INCLUSI	2,2137 €

NOTE:

- IL CONAI VIENE INSERITO COME RIDUZ DEI COSTI DEL PEF

TARIFFE 2023 UTENZE DOMESTICHE - 24 COMUNI

UTENZE	COMP.	NUM. UTENZE	SUPERFICI	Ka	Tariffa Fissa	Kb	Tariffa Variabile Calcolata	Svuot inclusi	Tariffa var misurata	tar fissa	tarvar_calc	tar_var_mis
Domestiche	1	7.556	847.955	0,8	71,39996	0,8	61,35526	2	23,11	538.754,36 €	399.059,71 €	174.142,18 €
Domestiche	2	8.833	1.006.438	0,94	83,89495	1,6	122,71051	3	34,67	740.449,90 €	899.826,01 €	305.619,18 €
Domestiche	3	3.513	455.610	1,05	93,71245	2,05	157,22285	4	46,22	328.719,84 €	504.331,58 €	161.945,54 €
Domestiche	4	2.017	270.969	1,14	101,74494	2,6	199,40459	5	57,78	204.838,01 €	365.757,86 €	116.202,38 €
Domestiche	5	528	71.238	1,23	109,77744	3,25	249,25573	6	69,34	57.797,82 €	121.636,80 €	36.520,75 €
Domestiche	6	220	33.100	1,3	116,02494	3,75	287,60277	7	80,89	25.525,49 €	56.945,35 €	17.753,14 €
Pertinenze	p	14.889	532.667	0,8	17,84999	0,8	0		0,00	173.341,25 €	0,00 €	
TOTALI		37.556	3.217.977							2.069.426,67 €	2.347.557,31 €	812.183,16 €

TARIFFE 2023 UTENZE NON DOMESTICHE - 24 COMUNI

UTENZE NON DOMESTICHE	NUM. UTENZE	SUPERFICI	Kc	Tariffa Fissa	Kd	Tariffa Variabile Calcolata	Svuot inclusi (lt)	Tariffa var misurata	tar fissa	tarvar_calc	tar_var_mis
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	224	58757	0,46	0,38642	2,60	0,39832	1440	138,672	22.366,77 €	23.055,44 €	28.152,26 €
03.Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	338	155612	0,70	0,58804	4,90	0,75068	1440	138,672	91.496,44 €	84.170,08 €	32.035,33 €
04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	47	11835	0,88	0,73925	7,00	1,07240	1440	138,672	8.279,17 €	12.010,39 €	5.408,56 €
05.Stabilimenti balneari	1	6172	0,64	0,55507	5,22	0,82532	840	80,892	858,99 €	1.278,48 €	80,90 €
06.Esposizioni, autosaloni	181	149104	0,51	0,42843	4,00	0,61280	1440	138,672	63.880,05 €	71.628,00 €	19.970,08 €
07.Alberghi con ristorante	10	5979	1,30	1,09207	8,00	1,22560	3600	346,68	6.529,47 €	7.327,89 €	3.467,03 €
08.Alberghi senza ristorante	37	9891	1,00	0,84005	6,50	0,99580	1800	173,34	8.263,95 €	9.796,16 €	5.547,24 €
09.Case di cura e riposo	26	45993	1,00	0,84005	8,20	1,25624	7200	693,36	37.776,60 €	56.492,57 €	15.254,92 €
11.Uffici, agenzie, studi professionali	513	69344	1,35	1,13407	10,00	1,53201	1200	115,56	78.620,48 €	100.485,78 €	55.356,87 €
12.Banche ed istituti di credito	33	6165	0,91	0,76445	7,17	1,09845	1200	115,56	4.712,81 €	6.717,01 €	3.120,32 €
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	163	36943	1,10	0,92406	9,00	1,37881	1200	115,56	34.137,41 €	50.937,20 €	17.566,27 €
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	66	3761	1,70	1,42809	14,50	2,22141	1200	115,56	5.371,04 €	8.354,72 €	7.049,62 €
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	44	0,75	0,63004	6,40	0,98048	1200	115,56	27,72 €	43,14 €	115,57 €
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	40	2126	1,15	0,96606	7,00	1,07240	1200	115,56	2.053,84 €	2.185,56 €	4.276,00 €
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	191	28769	0,85	0,71404	7,10	1,08772	1200	115,56	20.219,57 €	30.418,20 €	19.415,35 €
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	73	22927	1,05	0,88205	8,95	1,37115	1200	115,56	18.643,09 €	28.980,52 €	7.049,62 €
20.Attività industriali con capannoni di produzione	1	1300	0,80	0,67204	6,00	0,91920	1440	138,672	873,65 €	1.194,96 €	138,68 €
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	295	241379	0,80	0,67204	7,00	1,07240	1440	138,672	158.688,53 €	241.479,90 €	32.312,70 €
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90	19415	2,80	2,35214	25,00	3,83001	2160	208,008	44.311,32 €	72.152,49 €	17.889,86 €
23.Mense, birrerie, amburgherie	1	85	2,80	2,35214	23,00	3,52361	4320	416,016	199,93 €	299,51 €	416,04 €
24.Bar, caffè, pasticceria	110	14701	2,50	2,10013	23,00	3,52361	4320	416,016	28.856,28 €	34.475,91 €	39.524,11 €
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	71	14944	2,10	1,76411	18,00	2,75761	4320	416,016	26.362,82 €	41.209,73 €	27.458,86 €
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	25	2039	2,00	1,68010	15,00	2,29801	4320	416,016	3.425,73 €	3.945,68 €	8.320,87 €
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	31	2198	5,40	4,53628	48,00	7,35363	3600	346,68	9.970,74 €	16.163,27 €	10.747,79 €
28.Ipermercati di generi misti	249	65176	3,00	2,52015	22,00	3,37041	4320	416,016	164.253,53 €	29.774,22 €	7.488,78 €
30.Discoteche, night club	5	5835	1,04	0,87365	9,00	1,37881	4800	462,24	5.097,77 €	8.045,33 €	1.849,08 €
	2822	905.246,00							845.277,71 €	942.622,13 €	370.012,74 €

CONFRONTO TARIFFE 2023 - 2022		TARIFFE 2022			TARIFFE 2023		
Descrizione	SVUOT	PFISSA	PVAR_CALC	P_VAR_MIS	PFISSA	PVAR_CALC	P_VAR_MIS
1 Componenti	2	69,34838	57,55277	22,08	71,39996	61,35526	23,11
2 Componenti	3	81,48435	115,10554	33,12	83,89495	122,71051	34,67
3 Componenti	4	91,01975	147,47897	44,16	93,71245	157,22285	46,22
4 Componenti	5	98,82144	187,0465	55,20	101,74494	199,40459	57,78
5 Componenti	6	106,62314	233,80812	66,24	109,77744	249,25573	69,34
6 Componenti	7	112,69112	269,7786	77,28	116,02494	287,60277	80,89

Descrizione	SVUOT INCLUSI	PFISSA	PVAR_CALC	P_VAR_MIS	PFISSA	PVAR_CALC	P_VAR_MIS
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12	0,38637	0,36595	132,48	0,38642	0,39832	138,672
03.Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12	0,58796	0,68967	88,32	0,58804	0,75068	138,672
04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12	0,73915	0,98525	88,32	0,73925	1,0724	138,672
05.Stabilimenti balneari	7	0,13439	0,18368	77,28	0,55507	0,82532	80,892
06.Esposizioni, autosaloni	12	0,42837	0,563	132,48	0,42843	0,6128	138,672
07.Alberghi con ristorante	30	1,09192	1,126	342,24	1,09207	1,2256	346,68
08.Alberghi senza ristorante	15	0,83994	0,91487	176,64	0,84005	0,9958	173,34
09.Case di cura e riposo	60	0,83994	1,15415	441,6	0,84005	1,25624	693,36
11.Uffici, agenzie, studi professionali	10	1,13392	1,40749	88,32	1,13407	1,53201	115,56
12.Banche ed istituti di credito	10	0,76434	1,00917	88,32	0,76445	1,09845	115,56
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	10	0,92393	1,26675	88,32	0,92406	1,37881	115,56
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	1,42789	2,04087	88,32	1,42809	2,22141	115,56
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capp	10	0,62995	0,9008	88,32	0,63004	0,98048	115,56
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	10	0,96593	0,98525	88,32	0,96606	1,0724	115,56
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	10	0,71395	0,99932	88,32	0,71404	1,08772	115,56
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10	0,88193	1,25971	88,32	0,88205	1,37115	115,56
20.Attività industriali con capannoni di produzione	12	0	0	0	0,67204	0,9192	138,672
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	12	0,67195	0,98525	132,48	0,67204	1,0724	138,672
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	18	2,35183	3,51874	132,48	2,35214	3,83001	208,008
23.Mense, birrerie, amburgherie	36	2,35183	3,23724	441,6	2,35214	3,52361	416,016
24.Bar, caffè, pasticceria	36	2,09984	3,23724	441,6	2,10013	3,52361	416,016
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g	36	1,76387	2,53349	441,6	1,76411	2,75761	416,016
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	36	1,67988	2,11124	375,36	1,6801	2,29801	416,016
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30	4,53566	6,75597	331,2	4,53628	7,35363	346,68
28.Ipermercati di generi misti	36	2,51981	3,09649	441,6	2,52015	3,37041	416,016
30.Discoteche, night club	40	0,87354	1,26675	441,6	0,87365	1,37881	462,24



Comune di Pozzolo Formigaro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELLE DELIBERE

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, legge Decreto Leg.vo 18.8.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **24 maggio 2023**, giorno di pubblicazione, ai capogruppi consiliari - riguardando materie elencate dall'art. 125 D. Leg.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, legge Decreto Leg.vo 18.8.2000, n° 267)

N° 364 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **24 maggio 2023** sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addì, **24 maggio 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARRAVICINI
STEFANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(3° comma art. 134 D.Leg.vo 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al preventivo controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) e all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Leg.vo 267/2000.

Addì, 24 maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativi.

Li, **24 maggio 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA